

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RUBBI EMILIO

INDICE

	PAG.
Missione e sostituzioni:	
PRESIDENTE	539
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 (<i>Approvato dal Senato</i>) (2201)	540
PRESIDENTE	540, 541, 542, 543
BERNARDINI	541
DE COSMO, <i>Relatore</i>	540, 542
GARZIA	542
MANNINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	543
SANTAGATI	541
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	551

La seduta comincia alle 13,30.

TONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento il deputato Fiandrotti è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico che per la seduta odierna i deputati Azzaro, Canepa, Fiori Publio, Gottardo, Merolli, Pavone, Rende, Rossi di Montelera e Usellini, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Mensorio, Sacconi, Fiori Giovannino, Cristofori, Pezzati, Morazzoni, Bonalumi, Rubino e Piccinelli.

Discussione del disegno di legge: Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 (Approvato dal Senato) (2201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 », già approvato dal Senato nella seduta del 4 dicembre 1980.

L'onorevole de Cosmo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE COSMO, *Relatore*. Le norme del trattato istitutivo della CEE (articoli 30-37), come è noto, vietano qualsiasi restrizione alla libera circolazione delle merci imposte nel campo delle forniture pubbliche.

Nell'intento di meglio precisare tale divieto e di assicurare nel contempo a tutti gli Stati membri un miglior controllo circa la sua osservanza, il Consiglio della CEE, in data 21 dicembre 1976, ha adottato un'apposita direttiva per coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. Tale direttiva, notificata all'Italia il 23 dicembre 1976, doveva essere recepita nel nostro ordinamento con apposito provvedimento di attuazione entro il termine di diciotto mesi dalla data di notifica, cioè entro il 23 giugno 1978. Ciò non è stato possibile, come è pure noto, per il sopraggiungere della fine anticipata della VII legislatura, per cui ancora oggi l'Italia si trova ad essere inadempiente verso gli obblighi comunitari.

Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dal Senato il 4 dicembre 1980, si propone di dare finalmente attuazione alla suddetta direttiva CEE, in analogia a quanto già fatto in materia di appalti di lavori pubblici (direttiva CEE n. 71/305 del 26 dicembre 1971 attuata con legge 8 agosto 1977, n. 584).

Il testo originario del disegno di legge, anche dopo l'approvazione del Senato, è rimasto pressoché invariato essendo stato inserito soltanto un emendamento all'articolo 1, proposto dal Governo e diretto ad escludere in via temporanea l'Amministrazione dei Monopoli di Stato dall'obbligo di sottostare alle procedure previste dalla direttiva CEE, in previsione di una modifica alla stessa direttiva, diretta a salvaguardare quelle aziende che, pur avendo carattere statale, sono ugualmente esposte alla concorrenza di mercato.

Passando ai singoli articoli del disegno di legge è da rilevare che con l'articolo 1 vengono individuati i soggetti tenuti all'osservazione della nuova disciplina per l'aggiudicazione degli appalti relativi a forniture di beni, compresi i lavori di installazione, il cui valore di stima sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europeo (UCE), IVA esclusa. Con lo stesso articolo si stabilisce che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute per conseguenza ad adeguare la loro normativa, nonché quella degli Enti di sviluppo agricolo e delle IPAB.

L'articolo 2 elenca dettagliatamente i singoli casi di forniture per le quali non si applicano le norme comunitarie, nonché le circostanze particolari in cui i soggetti interessati sono anche esonerati dall'osservarle. Lo stesso articolo poi istituisce un sistema di segnalazione statistica con periodicità annuale circa il numero e l'importo dei contratti stipulati nel corso di ogni anno solare, segnalazione da trasmettersi al Ministero del tesoro che poi provvederà a fare un riepilogo per la CEE.

L'articolo 3 contiene norme relative alle prescrizioni tecniche dei beni oggetto delle forniture da inserire nei capitolati speciali e nei contratti, con lo scopo di evitare possibili discriminazioni nello svolgimento delle gare di appalto.

L'articolo 4 riguarda le forme di scelta del contraente (pubblici incanti, licitazioni private ed appalto-concorso) nonché le norme da osservare per la pubblicità delle gare di appalto.

Gli articoli 5 e 6 indicano in dettaglio gli elementi che debbono contenere i singoli bandi di gara.

L'articolo 7 fissa i termini di ricezione delle offerte nel caso di pubblici incanti, mentre l'articolo 8 fissa i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per i casi di licitazione privata e di appalto concorso.

L'articolo 9 riguarda la partecipazione alle gare di appalto da parte di raggruppamenti di imprese. A differenza di quanto previsto nella legge di attuazione della precedente direttiva CEE in materia di appalto di lavori pubblici, con il presente disegno di legge viene previsto l'obbligo del conferimento del mandato di rappresentanza all'impresa capogruppo soltanto nel caso di aggiudicazione della gara, mentre per l'offerta congiunta è prevista la sottoscrizione di tutte le imprese raggruppate. Sono poi precisate le caratteristiche del mandato e le conseguenze che ne possono derivare sia in ipotesi di fallimento di una delle imprese interessate sia nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare di un'impresa individuale.

L'articolo 10 precisa i casi in cui si ha l'esclusione dalla partecipazione alle gare ed elenca la documentazione da presentare per dimostrare di non trovarsi in situazioni tali da essere esclusi.

L'articolo 11 prevede che possa essere richiesta alle imprese concorrenti alle gare la prova della loro iscrizione nel registro della Camera di commercio o dell'artigianato o in altri registri professionali.

Gli articoli 12, 13 e 14 elencano i documenti che i concorrenti alle gare devono produrre per dimostrare la loro capacità finanziaria, economica e tecnica.

L'articolo 15 fissa in modo particolareggiato i criteri di aggiudicazione delle forniture.

L'articolo 16 prevede i prospetti statistici delle gare aggiudicate nell'anno solare precedente da inviarsi alla CEE.

L'articolo 17 consente, in via eccezionale, la partecipazione alle gare di appalto di fornitori non dell'area CEE e la fornitura di prodotti originari di provenienza

non CEE, purché giustificati caso per caso da esigenze tecniche ed economiche.

Da ultimo, l'articolo 18 prevede l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Desidero, infine, sottolineare che l'ulteriore protrarsi dell'inosservanza del termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi potrebbe provocare, come già avvenuto per la direttiva n. 71/305 sugli appalti dei lavori pubblici, una denuncia della Commissione CEE alla Corte di giustizia della CEE che ebbe già a pronunciarsi con sentenza del 26 settembre 1976 (10/76). Il testo del disegno di legge in esame risponde appunto all'esigenza di evitare ulteriori inadempienze e, pertanto, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BERNARDINI. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista, rinviando alle valutazioni espresse dal nostro gruppo al Senato.

SANTAGATI. Anche in questa occasione occorre sottolineare che appare inopportuno affrontare affrettatamente una materia che meriterebbe un ben più profondo esame. Non si può, tuttavia, ignorare il fatto che le disposizioni in discussione tendono ad allineare una parte del nostro diritto amministrativo alle procedure previste dalla Comunità economica europea, con lo obiettivo di un miglior raccordo fra la legislazione nazionale e quella comunitaria, anche se va detto che queste norme non sono del tutto adeguate a tutelare in modo soddisfacente l'interesse della nostra collettività, considerata la presenza di alcune lacune, che, essendo il provvedimento già stato approvato dal Senato, non risulta possibile colmare senza correre il rischio di aggravare la nostra posizione nei confronti della CEE. Si tratta di applicare, lo ricordo, direttive comunitarie già vigenti da oltre quattro anni.

Per queste ragioni, preannuncio l'astensione del gruppo del Movimento sociale

italiano, ritenendo di dare in tal modo la misura del responsabile intento del nostro gruppo di non voler ostacolare un provvedimento concernente materia relativa a rapporti comunitari.

GARZIA. Condividendo le valutazioni espresse dal relatore, preannuncio il voto favorevole del gruppo democristiano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DE COSMO, *Relatore*. Anche in relazione alle osservazioni svolte al Senato cui il gruppo comunista ha fatto riferimento nel motivare la propria astensione, preannunciata dall'onorevole Bernardini, desidero esporre alcune precisazioni e valutazioni. L'articolo 1 del provvedimento in esame fa riferimento a 200.000 UCE — importo che sembra eccessivamente basso — e forse sarebbe più pratico fissare il limite in lire (esempio oltre 500 milioni), come d'altronde è stato fatto con la legge n. 584 per l'attuazione della direttiva n. 71/305 relativa agli appalti dei lavori pubblici (riferimento a 1.000.000 UCE poi un miliardo di lire).

Il parametro UCE d'altra parte non sembra ora più attuale perché le quotazioni giornaliere delle valute CEE a partire dal 1° gennaio 1979 sono riferite alla parità ECU (*European Currency Unit*) e non più all'UCE, in seguito alla decisione del Consiglio CEE presa con Regolamento n. 3108/78 del 18 dicembre 1978.

La scelta dell'ECU come nuova unità di conto del Sistema monetario europeo fu decisa nel vertice di Bruxelles del Consiglio Europeo (4-5 dicembre 1978) che stabilì anche di far coincidere la composizione dell'ECU con quella dell'UCE, senza arrivare ad un aggiornamento dei precedenti coefficienti di ponderazione. Restando fisse le quantità di monete secondo la composizione UCE del 18 marzo 1975 ne è derivata nel frattempo una variazione di pesi dovuta ai mutati rapporti di cambio tra le monete. Sono cioè diminuiti i pesi delle monete deprezzate ed

aumentati quelli delle monete apprezzate. Il peso della lira è così passato dal 14 per cento nel paniere UCE al 9,5 per cento nel paniere ECU ed al 9,4 per cento il 23 settembre 1979.

Il corso della lira ECU al 30 gennaio 1981 è stato pari a 1.232,81 lire (dati CEE).

Devo notare che l'elencazione dei soggetti di cui al testo del disegno di legge non riproduce puntualmente quanto descritto nella direttiva, ma è da ritenere che il divario non debba essere contestato in sede CEE.

Ricordo, inoltre, che in rapporto alla legge di attuazione della precedente direttiva sugli appalti di lavori pubblici le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano avevano lamentato avanti alla Corte costituzionale l'invasione della propria competenza legislativa in materia di lavori pubblici e che la Corte con sentenza del 26 luglio 1979, n. 86 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 agosto 1977, n. 584, limitatamente alla parte in cui si dice « ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della Costituzione », per il fatto che soltanto le regioni a statuto ordinario sono vincolate a rispettare i principi della legislazione statale in materia di lavori pubblici. Il problema non si pone per il testo del disegno di legge in esame perché non è più stato riportato il riferimento all'articolo 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'efficacia delle direttive CEE, esse, a differenza dei regolamenti, non sono direttamente applicabili negli Stati membri, ma spiegano solo efficacia mediata attraverso i provvedimenti di attuazione che gli Stati stessi ritengono opportuno adottare. Ciò non significa, tuttavia, che la direttiva non sia idonea a produrre effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri destinatari ed i loro cittadini. In questo senso si è più volte espressa la Corte di giustizia della CEE per la quale sarebbe incompatibile con la efficacia vincolante, che l'articolo 189 del Trattato riconosce alla direttiva, un comportamento che impedisce ai cittadini di

ricorrere avanti a giudici nazionali per far valere le norme del diritto comunitario. L'efficacia della direttiva in linea generale va accertata caso per caso, ma è indubbio che qualora sia stata fissata ad uno Stato membro una data limite per l'adempimento di un obbligo comunitario la direttiva produce effetti diretti. Se la direttiva lascia agli Stati membri un ampio margine discrezionale, quanto alla scelta dei provvedimenti di attuazione, il cittadino può sempre far valere dinanzi al giudice nazionale l'azione di accertamento circa l'esercizio del potere discrezionale.

Ribadisco l'invito ad approvare il disegno di legge osservando che l'ulteriore protrarsi dell'inosservanza del termine entro cui l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi potrebbe provocare, come già è avvenuto per la direttiva 71/305 sugli appalti dei lavori pubblici, una denuncia della Commissione CEE.

MANNINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Raccomando, a nome del Governo, l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Applicabilità).

Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

2) dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, ivi compresa la Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle teleco-

municazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

3) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane;

4) da tutti gli altri enti pubblici.

Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato dal primo comma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalità dei lotti.

Nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo alla applicazione delle disposizioni della presente legge.

Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, è tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.

Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a quando non interverrà la relativa modifica della direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

(È approvato).

ART. 2.

(Esclusioni).

La disciplina della presente legge non si applica:

a) alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonché la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;

b) alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtù:

1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alla CEE e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;

2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla CEE;

3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;

c) alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi compatibili

con il trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui allo articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;

c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;

d) quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea;

g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, n. 1) e n. 2), nonché le regioni e le province devono trasmettere al Ministero del tesoro un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti nelle lettere da a) a f) del comma precedente, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno

solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla Commissione delle Comunità europee, a cura del predetto Ministero.

(È approvato).

ART. 3.

(Prescrizioni tecniche).

Le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura nonché la descrizione dei metodi di prova, di controllo e di collaudo devono essere inserite nei capitoli speciali e nei documenti contrattuali.

Le prescrizioni di cui al comma precedente comprendono tutte le norme tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. Tali prescrizioni possono essere integrate o sostituite da un campione della fornitura.

Salvo che non sia giustificato dal particolare oggetto della fornitura, è vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti particolari che abbiano lo effetto di favorire o di eliminare determinate imprese ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi. Tali indicazioni sono ammesse soltanto se accompagnate dalla menzione « o equivalente », qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Le prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate. In tale caso, il riferimento deve essere fatto in base al seguente ordine di preferenze:

1) norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunità;

2) altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dallo Stato italiano;

3) norme internazionali accettate dallo Stato italiano (in particolare norme ISO e CEI);

4) norme nazionali;

5) qualsiasi altra norma.

(È approvato).

ART. 4.

(Forme e pubblicità delle gare).

Le forniture disciplinate dalla presente legge sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso.

Qualunque sia la forma della gara la relativa pubblicità è effettuata mediante la inserzione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avrà luogo la gara.

Il bando di gara dovrà altresì essere inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità stesse.

Il bando di gara di cui al secondo comma non può contenere informazioni diverse da quelle contenute nel bando inviato ai sensi del terzo comma e non può essere pubblicato prima della data di tale invio, la quale deve essere menzionata nel bando medesimo.

La pubblicità prevista dai commi precedenti può essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni della presente legge a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unità di conto europee.

(È approvato).

ART. 5.

(Bando di gara per i pubblici incanti).

Per i pubblici incanti, il bando di gara deve contenere:

a) la data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo della consegna, la natura e la quantità dei prodotti e, se la fornitura è divisa in lotti, la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti, o per il tutto;

d) il termine di consegna eventualmente stabilito;

e) l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione che indice la gara;

f) l'indirizzo dell'ufficio presso il quale possono richiedersi il capitolato di oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;

h) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di tale operazione;

i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente;

m) le modalità per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione del successivo articolo 9;

n) le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 10, 12 e 13, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione;

o) il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

(È approvato).

ART. 6.

(Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso).

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il bando di gara deve contenere:

a) le notizie di cui ai punti a), b), c), d), e) e m) dell'articolo precedente;

b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo dell'ufficio al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono essere redatte;

c) il termine entro il quale l'amministrazione spedisce l'invito a presentare le offerte;

d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le informazioni e le formalità di cui alla lettera n) del precedente articolo 5.

(È approvato).

ART. 7.

(Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti).

Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo

la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente prolungato.

(*E approvato*).

ART. 8.

(*Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso*).

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

Sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 6, lettera *d*), fornite con le domande di partecipazione, l'amministrazione procede alla scelta dei candidati tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 12 e 13 e che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 10, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte.

La lettera di invito, corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, deve contenere:

a) le indicazioni di cui all'articolo 5, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *o*);

b) il riferimento al bando di gara di cui all'articolo 6;

c) i documenti da presentare eventualmente sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dai candidati ai sensi dell'articolo 6, lettera *d*), sia a complemento delle informazioni di cui allo stesso articolo nonché a quelle relative ai requisiti previsti dai successivi articoli 12 e 13;

d) i criteri di aggiudicazione della gara se non figurano nel bando di gara.

Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al quarto comma deve essere adeguatamente prolungato.

Nei casi di urgenza i termini indicati nei precedenti commi primo, quarto e quinto, possono essere rispettivamente ridotti a 12, 10 e 4 giorni.

Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerta possono effettuarsi per lettera, telegramma, telex o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'indicazione di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 6. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato o sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

(*E approvato*).

ART. 9.

(*Raggruppamenti di imprese*).

Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo di dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa

subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

(È approvato).

ART. 10.

(Esclusione dalla partecipazione alle gare).

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

A dimostrazione che il fornitore non trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

Qualora la legislazione del paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal precedente secondo comma, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

(È approvato).

ART. 11.

(Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali).

Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.

Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del « Registrar of Companies » o del « Registrar of Friendly Societies », attestante che l'impresa è « incorporated » o « registered », ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale,

un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.

(È approvato).

ART. 12.

(Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti).

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci della impresa;
- c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere presentati nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

(È approvato).

ART. 13.

(Capacità tecniche dei concorrenti).

La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

- a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario.

Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni e fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.

(È approvato).

ART. 14.

(Completamento e chiarimenti dei documenti presentati).

Nei limiti previsti dagli articoli 10, 12 e 13, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

(È approvato).

ART. 15.

(Criteri di aggiudicazione delle forniture).

Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste

non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, ultimo comma, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunità economica europea.

Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.

L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, lo esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera d).

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

(È approvato).

ART. 16.

(*Prospetti statistici*).

Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle di cui al precedente articolo 1, n. 2), entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero del tesoro un prospetto indicante le gare da

esse aggiudicate nell'anno solare precedente, ai sensi della presente legge.

Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sarà trasmesso alla Commissione della Comunità economica europea entro il mese di giugno successivo.

(È approvato).

ART. 17.

(*Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai paesi terzi*).

L'accesso alle pubbliche gare di soggetti non appartenenti agli Stati membri della Comunità europea nonché le forniture di prodotti originari di paesi estranei alla predetta Comunità sono consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche dalle Amministrazioni od enti che indicano le gare stesse.

(È approvato).

ART. 18.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1981

del 21 dicembre 1976 » (Approvato dal Senato) (2201):

Presenti	28
Votanti	16
Astenuti	12
Maggioranza	10
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Mensorio, Battaglia, Sacconi, Citterio, de Cosmo, Fiori Giovannino, Gaiti, Garzia, Cristofori, Pezzati, Morazzoni, Bonalumi, Rubino, Rubbi Emilio, Sposetti, Piccinelli, Viscardi.

Si sono astenuti:

Antoni, Bernardini, Conchiglia Calasso, Giura Longo, Lanfranchi Cordioli, Pelligani, Rubinacci, Santagati, Spaventa, Toni, Triva e Vetere.

È in missione: Fiandrotti.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO